SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara, aventi ad oggetto i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

Si comunica, infine, che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 28 dicembre 2006.

Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli.

07A01699

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2006 e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

07A01909

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietradefusi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Cava è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 gennaio 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2125/13.4/Area II del 24 gennaio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Cava.

Roma, 31 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01791

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Marina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santa Marina (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Marina (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella De Asmundis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Marina (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 dicembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendo nel contempo, con provvedimento n. 53906/2006/Area II del 18 dicembre 2006, la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Marina (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella De Asmundis.

Roma, 25 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01792

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Racale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Racale (Lecce) ed il sindaco nella persona del sig. Enrico Causo;

Considerato che, in data 9 gennaio 2007, il predetto amministratore deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Racale (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007.

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Racale (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Enrico Causo.

Il citato amministratore, in data 9 gennaio 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Racale (Lecce).

Roma, 25 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01793

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelpizzuto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelpizzuto (Isernia) ed il sindaco nella persona della sig.ra Felicetta Mezzanotte;

Considerato che, in data 22 dicembre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelpizzuto (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Di Matteo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelpizzuto (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Felicetta Mezzanotte.

Il citato amministratore, in data 22 dicembre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 47/2-11-3/Area II del 12 gennaio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelpizzuto (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Di Matteo.

Roma, 25 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01794

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Bovolone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bovolone (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bovolone (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardino Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bovolone (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 dicembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. W.A n. 15/07-5887/04 Area II del 2 gennaio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bovolone (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardino Mattia.

Roma, 25 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Monticelli Pavese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Monticelli Pavese (Pavia) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Nino Napoli;

Considerato che, in data 11 dicembre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monticelli Pavese (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ivana Chirulli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monticelli Pavese (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Nino Napoli.

Il citato amministratore, in data 11 dicembre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. M_ITPR_PVUTG00613502006 del 2 gennaio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monticelli Pavese (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ivana Chirulli.

Roma, 31 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01796

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Noviglio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Noviglio (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Noviglio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emanuela Greco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Noviglio (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 gennaio 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/200700040-Gab.AREA II R.E.L. del 18 gennaio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noviglio (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emanuela Greco.

Roma, 31 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01797

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 15 dicembre 2006.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN a carico dell'Istituto nazionale di statistica.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 1999 concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente

decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, in particolare, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), individua la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A01849

DECRETO 15 dicembre 2006.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN a carico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto l'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che annovera l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) tra le aziende e gli enti che adeguano i propri ordinamenti ai principi generali dello stesso decreto legislativo e che sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante: «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concor-

data con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle aziende e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a carico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), individua la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, pari a lire seimila per ciascun dipendente, equivalenti a tre euro e dieci centesimi, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) provvede a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

07A01850

DECRETO 8 gennaio 2007.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, a carico dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 1999 concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, recante: «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero della salute, ed, in particolare, dell'Istituto superiore di sanità (ISS);

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a carico dell'Istituto superiore di sanità (ISS) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto superiore di sanità (ISS), individua la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto superiore di sanità (ISS) provvede a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della salute
TURCO

07A01851

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Natcheva Zlatina Gospodinova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Vista l'istanza della sig.ra Natcheva Zlatina Gospodinova, nata l'11 luglio 1968 a Kardzhali (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislatvo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Biologo - specializzazione entomologia» conseguito in Bulgaria presso l'Università San Clemente d'Ocrida di Sofia nel settembre 1991 e rilasciato in data 1º ottobre 1991, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sez. A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che da dichiarazione di valore della ambasciata d'Italia di Sofia datata 17 maggio 2005 risulta che la professione di biologo è regolamentata e che il predetto titolo accademico-professionale è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Bulgaria;

Preso atto che la sig.ra Natcheva documenta lo svolgimento di tirocinio volontario dal 2003 al 2004 e attività di formazione in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 novembre 2006;

Visto il parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi espresso nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Natcheva Zlatina Gospodinova, nata l'11 luglio 1968 a Kardzhali (Bulgaria), cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 2 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01424

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2006.

Accreditamento della associazione professionale «Bridge Mediation Italia», in Roma, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 1º ottobre 2006, prot. DAG 06/10/2006, n. 0103971.E, integrata in data 16 ottobre e 16 novembre 2006, con la quale l'avv. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre 1941, in qualità di legale rappresentante della associazione professionale «Bridge Mediation Italia», con sede legale in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, P.I. 09049631006, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla «Bridge Mediation Italia» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività nella «Scuola Junior International Institute» con sede in Roma, via Giovanni Battista de Rossi, n. 48;

che i formatori nelle persone di: avv. Ferdinando Carbone nato a Roma l'11 novembre 1941, prof. Piero Sandulli nato a Roma il 10 marzo 1954, prof. Giulio Prosperetti nato a Perugia il 7 dicembre 1946, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della associazione professionale «Bridge Mediation Italia» con sede legale in Roma, via Cola di Rienzo 28, P.I. 09049631006, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

07A01888

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006.

Accreditamento della società «ADR Center S.p.a.», in Roma, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 4 agosto 2006, pervenuta il 9 agosto 2006, integrata in data 16 ottobre e 20 novembre 2006, con la quale il dott. Leonardo D'Urso nato a Catania il 25 settembre 1968, in qualità di legale rappresentante della società «ADR Center S.p.a.», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114, P.I. 03535970879, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta società tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società «ADR Center S.p.a.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività nei locali della società «Roma eventi S.r.l.», con sede in Roma, via Alibert n. 5/a;

che i formatori nelle persone di:

notaio Cinzia Brunelli nata a Forlì il 5 marzo 1955, avv. Rodolfo Cicchetti nato a Fano (Pesaro) l'8 dicembre 1955, prof. Daniele Umberto Santosuosso nato a Roma il 25 dicembre 1964, prof. Giuseppe Burgio nato a Caltanissetta l'8 novembre 1942, prof.ssa Chiara Giovannucci nata a Roma il 21 giugno 1950,sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della società «ADR Center S.p.a.», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114, P.I. 03535970879, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 6 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

07A01889

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della «ADR Center S.p.a.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 6 settembre 2006, pervenuta il 6 settembre 2006, integrata in data 18 dicembre 2006, con la quale il dott. Leonardo D'Urso nato a Catania il 25 settembre 1968, in qualità di legale rappresentante della società «ADR Center S.p.a.», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114, partita IVA 03535970879, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società «ADR Center S.p.a.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenze dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della «ADR Center S.p.a.», con sede in Roma, via del Babuino n. 114 (P.I. 03535970879).

La stessa viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 1 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01885

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della «ADR Network», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 23 novembre 2006, pervenuta il 2 gennaio 2007, con la quale il dott. Crescenzo Soriano nato ad Avellino il 4 aprile 1967, in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «ADR Network», con sede legale in Roma, via Paisiello n. 24, C.F. 97398920583, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione «ADR Network» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenze dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, della «ADR Network», con sede in Roma, via Paisiello n. 24 (C.F. 97398920583).

La stessa viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 2 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 23 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01886

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 31 ottobre 2006, prot. DAG 06/1/2006, n. 0115726.E, con la quale l'avv. Corrado Conti nato a Città Sant'Angelo il 16 giugno 1933, in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, C.F. e P.I. 08934091003, ha dichiarato che con delibera consiliare del 31 gennaio 2006 è stato costituito, nell'ambito dell'associazione, un organismo, soggetto non autonomo, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, denominato «Organismo di conciliazione bancaria»;

Considerato che i requisiti posseduti dalla associazione «Conciliatore Bancario» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54 (C.F. e P.I. 08934091003) denominato «Organismo di conciliazione bancaria».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 23 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01887

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2007.

Accreditamento della «ADR Network», associazione non riconosciuta, in Roma, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 30 novembre 2006, pervenuta il 2 gennaio 2007, con la quale il dott. Crescenzo Soriano nato ad Avellino il 4 aprile 1967, in qualità di legale rappresentante dell'«ADR Network», associazione non riconosciuta, con sede legale in Roma, via Paisiello n. 24, C.F. 97398920583, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione «ADR Network» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività nei locali della società «Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali» con sede in Roma, via Pinciana n. 35;

che i formatori nelle persone di: dott. Marco Ceino nato a Roma il 5 luglio 1958, dott. Paolo Moretti nato ad Esperia (Frosinone) il 25 gennaio 1940, dott. Fabio Fortuna nato a Roma il 22 gennaio 1960, prof.ssa Marilena Rispoli nata a Napoli il 1° gennaio 1947, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della «ADR Network», associazione non riconosciuta, con sede legale in Roma, via Paisiello n. 24, C.F. 97398920583, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01890

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2007.

Accreditamento della società «Concilia Srl», in Roma, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza dell'8 gennaio 2007, pervenuta il 17 gennaio 2007 con la quale il dott. Massimo Cerasa, nato a Viterbo il 18 settembre 1963, in qualità di legale rappresentante della società «Concilia Srl», con sede legale in Roma, via E. Chini n. 69, P. IVA 02825340546, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla «Concilia Srl» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare: che i formatori nelle persone di: prof. Mauro Paoloni nato a Viterbo il 17 aprile 1960, prof. Fabrizio Criscuolo nato a Firenze il 6 agosto 1962, avv. Armando Regina nato a Bari il 1° giugno 1948, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della società «Concilia Srl», con sede legale in Roma, via E. Chini n. 69, P. IVA 02825340546, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 31 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01891

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2007.

Accreditamento della «ISDMA, Istituto per lo studio e la divulgazione della conciliazione e arbitrato», in Napoli, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 27 settembre 2006, pervenuta in pari data ed integrata in data 12 e 22 gennaio 2007, con la quale il dott. Abbondio Causa nato a Napoli il 3 aprile 1960 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ISDMA, Istituto per lo studio e la divulgazione della conciliazione e arbitrato», con sede legale in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55, P. IVA 95063000632, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione «ISDMA» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso la società del «Denaro Sei Srl» con sede in Napoli, piazza dei Martiri n. 58;

che i formatori nelle persone di: prof. Enrico Minervini nato a Napoli il 30 agosto 1961; prof. Paolo Stampacchia nato a Napoli il 24 luglio 1947; prof.ssa Simona Catuogno nata a Napoli il 17 settembre 1971; prof. Roberto Tizzano nato a Napoli il 25 febbraio 1963; prof. Nicola Rocco di Torrepadula nato a Napoli l'11 gennaio 1959, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della «ISDMA, Istituto per lo studio e la divulgazione della conciliazione e arbitrato», con sede legale in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55, P. IVA 95063000632, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 31 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01892

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2007.

Accreditamento della associazione «Resolutia-Gestione delle controversie», in Perugia, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 16 ottobre 2006, pervenuta in data 25 ottobre 2006 ed integrata in data 23 gennaio 2007, con la quale l'avv. Angelo Santi nato a Perugia il 1° maggio 1970, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Resolutia-Gestione delle controversie», con sede legale in Perugia, via Cacciatori delle Alpi n. 28, P. IVA 02516880545, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione «Resolutia-Gestione delle controversie» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso la società Just Legal Services Scuola di Formazione Legale S.r.l. con sede in Milano, via Laghetto n. 3;

che i formatori nelle persone di: prof. Fabrizio Marrella nato a Venezia il 15 giugno 1966, avv. Mauro Rubino-Sammartano nato a Milano il 16 gennaio 1937, avv. Annalisa Segoloni nata a Deruta (Perugia) il 14 gennaio 1955, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della associazione «Resolutia-Gestione delle controversie», con sede legale in Perugia, via Cacciatori delle Alpi n. 28, P. IVA 02516880545, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 31 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01893

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2007.

Accreditamento della società cooperativa sociale Onlus «Risorsa Cittadino», in Forlì, tra i soggetti abilitati a tenere corsi di formazione, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 24 ottobre 2006, pervenuta il 31 ottobre 2006, integrata in data 16 gennaio 2007, con la quale il dott. Mauro Julini nato a Varallo l'11 agosto 1958, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa sociale Onlus «Risorsa Cittadino», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15, P. IVA 03276320409, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta società tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società «Risorsa Cittadino» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività nei locali del «Seminario Vescovile di Forlì» con sede in Forlì, via Lunga n. 47;

che i formatori nelle persone di: prof. Giovanni Cosi nato a Firenze il 19 novembre 1951, prof. Giulio Prosperetti nato a Perugia il 7 dicembre 1946, prof. Giuseppe Farneti nato a Rimini il 1° giugno 1941, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a*) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento della società cooperativa sociale Onlus «Risorsa Cittadino», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15, P. IVA 03276320409, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 31 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01894

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 dicembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Kovacevic (di Rradomir) Irena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kovacevic (di Rradomir) Irena cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «dottoressa in medicina veterinaria» conseguito nella Repubblica federale di Jugoslavia Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 novembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la signora Kovacevic (di Rradomir) Irena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «dottoressa in medicina veterinaria», rilasciato in data 11 marzo 1999 dalla facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Belgrado (Repubblica Serba) alla sig.ra Kovacevic (di Rradomir) Irena cittadina serba, nata a Belgrado (Serbia e Montenegro) il 18 luglio 1968 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

2. La dott.ssa Kovacevic (di Rradomir) Irena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

07A01587

DECRETO 24 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefan Florina Camelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Stefan Florina Camelia, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licentiat in Farmacie» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 19 settembre 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma i del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la signora Stefan Florina Camelia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Licentiat in Farmacie», rilasciato in data 21 maggio 1997 dalla «Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa» - Facultatea de Farmacie di Iasi (Romania) alla signora Stefan T. Florina Camelia cittadina romena, nata a Galati (Romania) il 26 febbraio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista;

2. La dott.ssa Stefan Florina Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01586

DECRETO 7 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Henriques Guerreiro Cristina Sonia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata di tre anni;

Vista l'istanza cori la quale la Sig.ra Henriques Guerreiro Cristina Sonia, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo di «Terapia Ocupacional» conseguito in Portogallo il giorno 11 novembre 2003 presso la «Escola Superior, De Saude do Alcoitao - Santa Casa da Misericordia de Lisboa» di Lisbona (Portogallo), al fine dell'esercizio professionale in Italia di terapista occupazionale;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 9 novembre 2006;

Rilevata la corrispondenza di detto titolo estero con quello di terapista occupazionale contemplato nel decreto ministeriale n. 136/1997;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Terapia Ocupacional», conseguito in Portogallo il giorno 11 novembre 2003 presso la «Escola superior De Saude do Misericordia» di Lisbona (Portogallo) dalla sig.ra Hnriques Guerreiro Cristina Sonia nata a Vila Franca de Xira (Portogallo) il giorno 12 maggio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita professionale di terapista occupazionale (decreto ministeriale n. 136/1997), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A01423

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 febbraio 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Studio analisi alimentari - Dott. Valentino Palpacelli», autorizzato con decreto 25 luglio 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2005, con il quale al laboratorio Studio analisi alimentari - Dott. Valentino Palpacelli, ubicato in Montone (Perugia), via XXV Aprile n. 2, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 28 gennaio 2007, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 25 luglio 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Studio analisi alimentari - Dott. Valentino Palpacelli, ubicato in Montone (Perugia), via XXV Aprile n. 2 è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 - par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Densità	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 – par. 5.2
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Metanolo	OIV 2006 MA-E-AS312-03 - METHAN par. 3
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 - par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4 bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 - par. 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A01752

DECRETO 13 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Neotron Spa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004 con il quale al laboratorio Neotron Spa, ubicato in Modena, località Santa Maria di Mugnano, via Strabello Aggazzotti n. 104 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 febbraio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Neotron Spa, ubicato in Modena, località Santa Maria di Mugnano, via Strabello Aggazzotti n. 104, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acaricidi: Amitraz, Prothoate, Chinomethionat, Fenazaquin, Tebufenpyrad	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev 2 2005
Acaricidi: Chlorfenapyr, Chloropropylate, Tetrasul	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev2 2005
Acidi grassi	NEOT-DIR/002/07(S46) rev 9 2004
Acidità	Reg. CEE 2568/91allegato II
Analisi spettrofotometrica nell' UV	Reg. CEE 2568/91allegato IX
Antraquinone, S421.	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev2 2005
Binapacryl, Captafol, Captan, Chlorbenside Sulfone, Chloroneb, Chlorothalonil, Chlozolinate, Dichlofluanid, Dinobuton, Etridiazole, Folpet, Iprodione, Procymidone, Vinclozolin, Bupirimate, Dichlobutrazol, Dichloran, Fenarimol, Fluotrimazole, Genite, Hexaconazole, Imazalil, Nitrothal-isopropyl, Nuarimol, Penconazole, Prochloraz, Propiconazole, Toclofos-methyl, Triadimefon, Bromuconazole, Difeconazole, Tetraconazole, Famoxadone, Fluazinam, Fluquincinazole, Pyrifenox, Quinoxyfen, Tolyfluanid	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004+NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev 2 2005
Binapacryl, Chlorbenside Sulfone, Chloroneb, Dinobuton, Etridiazole, Fluotrimazole, Genite	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev2 2005
Bromopropylate, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorobenzilate, Chloropropylate, Dicofol, EPN, Fenson, Flubenzimine, Tetradifon, Tetrasul, Pyridaben	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev 2 2005
Composti polari	NEOT-DIR/002/07(S83) rev 0 2003
Determinazione dei triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/91allegato XVIII
Diserbanti: Alachlor Benfluralin Benzoylprop-Ethyl Bifenox Chloridazon Chlorthal Dimethyl Chlortiamide Diclofop-	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev2

Methyl Dinitramine Flamprop-Isopropyl R(-)Isomero Flurochloridon Fluroxypyr-1-methylheptylester Metolachlor Oxadiazon Oxyfluorfen Pendimethanil Propachlor Propanil Propyzamide Trifluralin Aclonifen Dimethachlor Fluchloralin Nitrofene Bromoxynil Octanoate Chlorfenprop Methyl Flufenacet Nitralin Profluralin	2005
Diserbanti: Ametryn, Atrazine, Atrazin-deisopropyl, Atrazin-desethyl, Aziprotryn, Bromacil,Cyanazine, Desmetryn, Diallate, Dichlobenil, Dioxabenzofos, Diphenamid, Fensulfothion, Fluazifop-p-Buthyl, Isocarbamid, Isopropalin, Lenacil, Metamitron, Metazochlor, Methoprotryne, Metribuzin, Napropamide, Prometon, Prometryn, Propazine, Sebuthylazine, Simazine, Simetryn, Terbacil, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutrin, Butilate, Cycloate, ETPC, Molinate, Sulfallate, Thiobencarbe, Tiocarbazil, Triallate	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev 2 2005
Diserbanti: Atrazin-deisopropyl, Atrazin-desethyl, Aziprotryn, Bromacil, Desmetryn, Diallate, Dichlobenil, Dioxabenzofos, Diphenamid, Fensulfothion, Fluazifop-p-Buthyl, Isocarbamid, Isopropalin, Lenacil, Metamitron, Metazochlor, Methoprotryne, Napropamide, Prometon, Sebuthylazine, Simetryn, Terbacil	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev2 2005
Fitofarmaci Organo-clorurati: Aldrin, Bromocyclen, Chlordane Oxi, Chlordene, Cis-Nonachlor, Dibromobenzophenone-4,4, DDD o.p., DDD p.p., DDE o.p., DDE p.p., DDT o.p., DDT p.p., Dieldrin, Endosulfan alpha, Endosulfan Beta, Endosulfan sulphate, Endrin, Heptachlor, Heptachlor epoxide cis, Heptachlor epoxide trans, Hexachlorobenzene, HCH alpha, HCH beta, HCH delta, HCH epsilon, Lindane, Methoxychlor, Mirex, Pentachloroanisole, Perthane, Chlordane cis, Chlordane trans, Isodrin, Pentachloroaniline, Pentachlorobenzene, Quintozene, Tecnazene, Telodrin (Isobenzam), Tetrachloroaniline, Trans-Nonachlor	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev 2 2005
Fitofarmaci Organo-clorurati: Bromocyclen, Chlordane Oxi, Chlordene, Cis-Nonachlor, Dibromobenzophenone-4,4, HCH epsilon, Mirex, Pentachloroanisole, Telodrin (Isobenzam), Trans-Nonachlor	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev2 2005
Fitofarmaci Organo-fosforati: Acephate, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Bromfenvinphos Cadusaphos, Carbophenotion, Chlorfenvinphos, Chlorpyriphos,	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev 2 2005

Chlorpyriphos-methyl, Clormephos, Chlortiophos Cyanofenphos Cyanophos, Def Demeton S-methyl sulphone, Dialiphos, Diazinon, Dichlofenthion, Dicrotophos, Dioxathion, Dichlorovos, Dimethoate, Disulfoton, Disulfoton Solfossido, Edifenphos, Ethion, Etrimfos, Famphur, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenthion, Fonofos, Heptenophos, Iodophenfos, Isofenphos, Leptophos, Malaoxon, Malathion, Methamidophos, Methidathion, Mecarbam, Mephospholan, Methacrifos, Monocrotophos, Paraoxon, Paraoxon methyl, Phenkapton Parathion, Parathion-methyl, Phorate, Phorate sulfone, Phospholan, Phosalone, Phosphamidon, Propetamphos, Prothiofos Pyrimiphos-ethyl Pyrimiphos methyl, Quinalphos, Sulfotep, Sulprofos, Tepp, Terbufos, Tetrachlorvinphos, Thiometon Thionazin, Triamiphos, Trichloronat, Bromophos ethyl Bromophos methyl, Buprofezin Coumaphos Ethoprophos Fenamiphos, Formothion, Mevinphos, Omethoato, Phenthoate, Phosmet, Profenofos, Pyridaphenthion, Triazophos Trichlorfon Vamidothion	
Fitofarmaci Organo-fosforati: Bromfenvinphos, Cadusaphos, Chlortiophos, Cyanofenphos, Cyanophos, Def, Demeton S-methyl sulphone, Dialiphos, Dichlofenthion, Dicrotophos, Dioxathion, Disulfoton Solfossido, Edifenphos, Etrimfos, Famphur, Iodophenfos, Mecarbam, Mephospholan, Methacrifos, Monocrotophos, Paraoxon methyl, Phenkapton, Phorate sulfone, Phospholan, Propetamphos, Prothiofos, Sulprofos, Tepp, Terbufos, Thiometon, Triamiphos, Trichloronat	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev2 2005
Fitoregolatori: Propham, Chlorpropham	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT DIR/002/01(P/R/C-G1) rev2 2005
Fungicidi: Benzoximate, Clofentezine, Hexythiazox, Propargite, Anilazine, Dinocap, Fenpyroximate, Phoxim	NEOT-DIR/002/01(P6) 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-H5) 2004
Fungicidi: Etaconazole, Fenpropimorph	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev2 2005
Fungicidi: Benalaxyl, Bitertanol,Cyproconazole, Etaconazole, Fenpropimorph, Flusilazole, Furalaxyl, Metalaxyl,	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G1) rev 2

Myclobutanil, Oxadixyl, Paclobutrazol, Pyrazophos, Tebuconazole, Triadimenol, Pyrimethanil, Cyprodinil, Dimethylaminosulphotoluidide (DMST), Ditalimphos, Fenbuconazole, Fludioxonil, Mepanipyrim	2005
Indice di rifrazione	NGD C31-1976
Insetticidi Carbammati: Aldicarb, Aminocarb, Bendiocarb, Butoxycarboxim, Carbaryl, Carbofuran, Dioxacarb, Ethiofencarb, Methiocarb, Methomyl, Oxamil, Promecarb,Propoxur, Thiodicarb, Thiofanox.	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004+ NEOT-DIR/002/01(R/C-H4) rev1 2004
Insetticidi Carbammati: Aminocarb, Bendiocarb, Dioxacarb, Oxamil, Promecarb, Butoxycarboxim, Thiofanox, Thiodicarb	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004 + NEOT-DIR/002/01(R/C-H4) rev 1 2004
Insetticidi Carbammati: Benfuracarb, Carbosulfan, Fenothiocarb, Pyrimicarbe (Pirimor)	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004+ NEOT-DIR/002/01(R/C-H4) rev 1 2004
Insetticidi Piretroidi: Alphamethrin, Bifenthrin, Cyfluthrin, Cyfluthrin beta, Cyhalotrin-lambda, Cypermetrin, Deltamethrin, Esfenvalerate, Fenpropathrin, Fenvalerate, Flucytrinate, Fluvalinate, Permethrin, Tefluthrin, Tetramethrin, Acrinathrin, Fipronil, Pyrethrine 1 e 2, Tralomethrin	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev 2 2005
Insetticidi: Dimefox, Triazamate	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT DIR/002/01(P/R/C-G1) rev2 2005
Insetticidi: Temephos	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-H5) rev1 2004
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91allegato III
Pesticidi: Cloquintocet mexil, Cyalofop butyl, Diafenthiuron, Dimethenamide, Dimethipin, Ethofenprox, Ethofumesate, Etoxazole, Fenoxaprop - p-ethyl, Fenpropidin, Imazamethabenz methyl, Phenothrin, Pyperonil Butoxide, Tetrahydrophthalimide. TCB: 1,2,3 - Triclorobenzene, 1,3,5 - Triclorobenzene, 1,2,3,4 -Tetraclorobenzene, 1,2,3,5-Tetraclorobenzene.	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(M8) rev0 2004
Regolatori di crescita: Pycoxystrobin, Trifloxystrobin.	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev2 2005
Regolatori di crescita: Diflubenzuron, Teflubenzuron,	NEOT-DIR/002/01(P6) 2004+

Triflumuron, Fenoxycarb, Clorfluazuron, Exaflumuron, Flufenoxuron, Lufenuron, Azoxystrobin, Fenhexamid, Flucycloxuron, Indoxacarb, Rotenone, Tebufenozide, Cymoxanil.	NEOT-DIR/002/01(P/R/C-H5) rev.1 2004
Regolatori di crescita: Kresoxym-methyl, Pycoxystrobin, Trifloxystrobin.	NEOT-DIR/002/01(P6) rev 9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-G2) rev 2 2005
Strobilurine: Pyraclostrobin	NEOT-DIR/002/01(P6) rev9 2004+ NEOT-DIR/002/01(P/R/C-H5) rev1 2004

07A01753

DECRETO 13 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2004 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma, ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2004 l'accreditamento relativa-

mente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma, ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/1991allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991allegati XA e X B
Isomeri trans	Reg. CEE 1429/1992 Punto 6
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/1991allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991allegato V + Reg. CEE 183/1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991allegato XII + Reg. CE 796/2002

07A01754

DECRETO 13 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2004, con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma, ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 31 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Roma, ubicato in Roma, via Mario Carucci n. 71, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2008 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Titolo alcolometrico volumico (bilancia idrostatica)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis

07A01755

DECRETO 13 febbraio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Istituto agrario di San Michele all'Adige - Centro sperimentale», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 27 maggio 2004, con il quale al laboratorio Istituto agrario di San Michele all'Adige -

Centro sperimentale, ubicato in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Istituto agrario di San Michele all'Adige - Centro sperimentale, ubicato in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acidità volatile	PDP 3003: 2005 Rev. 3
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22
Acido sorbico	OIV MA-F-AS4-02-RECANT pto 2 2006
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25
Aumento del titolo alcolometrico naturale (rapporto isotopico D/H su etanolo)	Reg. CEE 2676/90 allegato 8
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Composti volatili: acetaldeide, dietilacetale dell'acetaldeide, alcool metilico, alcooli superori, acetato di etile	PDP 4001: 2006 Rev. 5
Estratto ridotto, Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 allegato 4 + PDP 3073 Rev 3 2005
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Lieviti, Batteri acetici	OIV MA-F-AS4-01-ANMICR 2006
Massa volumica e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
Metalli: Argento, Alluminio, Arsenico, Boro, Bario, Calcio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Rame, Ferro, Potassio, Litio, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Sodio, Nichel, Piombo, Rubidio, Stagno, Stronzio, Vanadio, Zinco	PDP 3084: 2004 Rev. 2
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
pH, Acidità totale , Titolo alcolometrico volumico, Zuccheri riduttori, Acidità volatile, Estratto secco totale (metodo multiparametrico FT-IR)	PDP 3090: 2006 Rev. 0
Rapporto isotopico 18O/16O sull'acqua (d18O)	Reg. CEE 2676/90 allegato 43 + Reg. CE 822/97
Rapporto tra isotopi stabili del Carbonio (13C/12C) (su etanolo d13C)	Reg. CEE 2676/90 allegato 45 + Reg. 2003/440/CE allegato 2
Solfati, Cloruri	PDP 3077: 2004 Rev. 4
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 (punto 4-C) + Reg. CE 355/2005
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo flusso in continuo)	PDP 3073: 2005 Rev. 3

07A01756

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 febbraio 2007.

Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001 e 10 giugno 2003 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visto il decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004 con il quale sono state aggiornate le misure dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visti il decreto dirigenziale interministeriale 29 luglio 2005 e il decreto dirigenziale interministeriale 10 febbraio 2006 con i quali sono state apportate modifiche alle tabelle A e B;

Visto l'art. 2 del decreto 9 agosto 2000, n. 316, che prevede la pubblicazione dell'elenco ufficiale dei protesti da parte delle camere di commercio mediante il registro informatico;

Ritenuto necessario istituire il diritto di segreteria per la consultazione del registro informatico dei protesti tramite il sistema Telemaco;

Constatata la necessità di istituire un diritto di segreteria per un nuovo servizio fornito dal sistema Telemaco, definito «scheda dati di lavoro»;

Ritenuto necessario prevedere un diritto di segreteria per l'estrazione dal registro imprese degli elenchi delle imprese con il sistema telematico;

Ritenuto opportuno ridurre il diritto di segreteria per la richiesta della «scheda persona» tramite terminale remoto;

Ritenuto necessario prorogare il termine concesso ai distributori per adeguare i propri sistemi informatici alla nuova configurazione del registro imprese;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alle allegate tabelle A e B, che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° marzo 2007.

Roma, 22 febbraio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

L'ispettore generale capo: GRISOLIA

TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

		diritto di segreteria
	SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI	
1.	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni	
1.1.	su supporto informatico digitale	€ 120,00
1.2.	modalità telematica	€ 90,00
2	Deposito bilancio ed elenco soci	
2.1.	su supporto informatico digitale	€ 90,00
2.2	modalità telematica	€ 60,00
3	Iscrizione, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande iscrizioni e depositi	
3.1.	su supporto informatico digitale	€ 50,00
3.1.	modalità telematica	€ 30,00
	IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO R.E.A.	
4	Iscrizioni e modificazioni	
4.1.	con modalità cartacee allo sportello	€ 23,00
4.2.	su supporto informatico digitale o per via telematica	€ 18,00
5	Cancellazione imprese individuali	€ -
6	Bollatura libri sociali	€ 30,00
7	Richiesta partita IVA	€ 10,00
8	Rilascio Carta Nazionale Servizi	€ 25,00
9	CERTIFICATI	
	allo sportello	
9.1.	Ordinario/poteri personali	€ 5,00
9.2.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€ 5,00
9.3.	Storico	€ 7,00
9.4.	Speciale	€ 10,00
9.5.	Assetto proprietario	€ 5,00
10	*da terminale remoto*	
10.1.	Certificato ordinario	€ 2,00
10.2.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€ 2,00
10.3.	Certificato storico	€ 2,00
	VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO	
11	*società di capitale*	
11.1.	Visura ordinaria	€ 5,00
	Visura singoli blocchi informativi :	
11.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€ 1,00
11.3	Visura sede e unità locali	€ 1,00
11.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€ 1,00
11.5	Visura amministratori	€ 1,00
11.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€ 1,00
11.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€ 1,00
11.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€ 1,00
11.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€ 1,00
11.10	Visura società o enti controllanti	€ 2,00
11.11	Visura pratiche in istruttoria	€ 1,00
11.12	Visura partecipazioni in altre società	€ 2,00
11.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€ 2,00
11.14	Fascicolo	€ 10,00
11.15	Copia atti e bilanci	€ 3,50
11.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€ 3,50
11.17	Scheda persona	€ 1,00
11.18.	Scheda dati di lavoro	€ 1,00
12	*società di persona*	
12.1	Visura ordinaria	€ 3,50
	Visura singoli blocchi informativi:	
12.2	Visura informazioni patrimoniali	€ 1,00
12.3	Visura sede e unità locali	€ 1,00
12.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€ 1,00
12.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€ 1,00
12.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€ 1,00
12.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€ 1,00
12.8	Visura società o enti controllanti	€ 2,00
12.9	Visura pratiche in istruttoria	€ 1,00
12.10	Visura partecipazioni in altre società	€ 2,00
12.11	Fascicolo	€ 6,00
12.12	Copia atti	€ 3,50
12.13	Visura informazioni patti sociali,ultimi patti depositati	€ 3,50
12.14	Scheda persona	€ 1,00
12.15.	Scheda dati di lavoro	€ 1,00
13	*imprese individuali e altre forme*	
13.1	Visura ordinaria	€ 3,00
	Visura singoli blocchi informativi:	
13.2	Visura pratiche in istruttoria	€ 1,00
13.3	Visura partecipazioni in altre società	€ 2,00
13.4	Copia atti	€ 3,50
13.5	Scheda persona	€ 1,00
13.6.	Scheda dati di lavoro	€ 1,00
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO TELEMATICO	
14	*società di capitale*	
14.1	Visura storica	€ 6,00
	Visura singoli blocchi informativo storici:	
14.2	Visura storia delle modifiche	€ 2,00
14.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€ 3,00
14.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 3,00
14.5	Visura società o enti controllanti storica	€ 3,00
14.6	Fascicolo storico	€ 11,00
15	*società di persona*	
15.1	Visura storica	€ 4,50
	Visura singoli blocchi informativo storici:	
15.2	Visura storia delle modifiche	€ 2,00
15.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€ 3,00
15.4	Visura società o enti controllanti storica	€ 3,00
15.5	Fascicolo storico	€ 7,00

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria				diritto di segreteria
16	*imprese individuali e altre forme*				VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO		
16.1	Visura storica	€	4,00				
	Visura singoli blocchi informativi:			20	*società di capitale*		
16.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00	20.1	Visura storica	€	1,70
					Visura singoli blocchi informativo storici:		
	VISURE DA TERMINALE REMOTO			20.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45
				20.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	0,75
17	*società di capitale*			20.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
17.1	Visura ordinaria	€	1,40	20.5	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75
	Visura singoli blocchi informativi:			20.6	Fascicolo storico	€	2,90
17.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	0,30	20.7	Visura storica in modalità antecendenti	€	2,00
17.3	Visura sede e unità locali	€	0,30				
17.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	0,30	21	*società di persona*		
	e cancellazione			21.1	Visura storica	€	1,30
17.5	Visura amministratori	€	0,30		Visura singoli blocchi informativo storici:		
17.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	0,30	21.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45
17.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30	21.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
17.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	0,30	21.4	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75
	scissioni, subentri			21.5	Fascicolo storico	€	1,90
17.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30	21.6	Visura storica in modalità antecendenti	€	2,00
17.10	Visura società o enti controllanti	€	0,45				
17.11	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30	22	*imprese individuali e altre forme*		
17.12	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45	22.1	Visura storica	€	1,20
17.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	0,45		Visura singoli blocchi informativi:		
17.14	Fascicolo	€	2,60	22.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75
17.15	Copia atti e bilanci	€	0,85	22.3	Visura storica in modalità antecendenti	€	2,00
17.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto deposit	€	0,85				
17.17	Scheda persona	€	0,15		VISURE ALLO SPORTELLO		
17.18	Visura in modalità antecendenti	€	1,00				
17.19.	Scheda dati di lavoro	€	0,30	23	*società di capitale*		
				23.1	Visura ordinaria	€	7,00
18	*società di persone*				Visura singoli blocchi informativi:		
18.1	Visura ordinaria	€	1,00	23.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	2,00
	Visura singoli blocchi informativi:			23.3	Visura sede e unità locali	€	2,00
18.2	Visura informazioni patrimoniali	€	0,30	23.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	2,00
18.3	Visura sede e unità locali	€	0,30		e cancellazione		
18.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	0,30	23.5	Visura amministratori	€	2,00
	e cancellazione			23.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	2,00
18.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30	23.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00
18.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	0,30	23.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	2,00
	scissioni, subentri				scissioni, subentri		
18.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30	23.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00
18.8	Visura società o enti controllanti	€	0,45	23.10	Visura società o enti controllanti	€	4,00
18.9	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30	23.11	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
18.10	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45	23.12	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
18.11	Fascicolo	€	1,60	23.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	4,00
18.12	Copia atti	€	0,85	23.14	Fascicolo	€	13,00
18.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depo	€	0,85	23.15	Copia atti e bilanci	€	6,00
18.14	Scheda persona	€	0,15	23.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto deposit	€	6,00
18.15	Visura in modalità antecendenti	€	1,00	23.17	Scheda persona	€	2,00
18.16.	Scheda dati di lavoro	€	0,30				
				24	*società di persona*		
19	*imprese individuali e altre forme*			24.1	Visura ordinaria	€	4,50
19.1	Visura ordinaria	€	0,90		Visura singoli blocchi informativi:		
	Visura singoli blocchi informativi:			24.2	Visura informazioni patrimoniali	€	2,00
19.2	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30	24.3	Visura sede e unità locali	€	2,00
19.3	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45	24.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	2,00
19.4	Copia atti	€	0,85		e cancellazione		
19.5	Scheda persona	€	0,15	24.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00
19.6	Visura in modalità antecendenti	€	1,00	24.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	2,00
19.7.	Scheda dati di lavoro	€	0,30		scissioni, subentri		

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE							
		diritto di segreteria				diritto di segreteria	
24.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00		*da sportello telematico*		
24.8	Visura società o enti controllanti	€	4,00	29.3.	Richiesta	€	5,00
24.9	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00	29.3.1	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02
24.10	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00	29.3.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06
24.11	Fascicolo	€	8,00	29.3.3	- elenco esteso (posizione)	€	0,12
24.12	Copia atti	€	6,00				
24.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti dep€	€	6,00	31	ARCHIVIO CARTACEO		
24.14	Scheda persona	€	2,00				
					allo sportello		
25	*imprese individuali e altre forme*			31.1	Richiesta copie Bilanci ed Atti	€	5,00
25.1	Visura ordinaria	€	4,00	31.2	+ pagina estratta	€	0,10
	Visura singoli blocchi informativi:			31.3	Consultazione fascicolo	€	15,00
25.2	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00				
25.3	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00	32	Cert. Impresa	€	77,00
25.4	Copia atti	€	6,00				
25.5	Scheda persona	€	2,00	33	Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale		
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO			33.1	su supporto informatico/modalità telematica	€	23,00
26	*società di capitale*			34	RICERCHE ANAGRAFICHE		
26.1	Visura storica	€	8,00				
	Visura singoli blocchi informativo storici:				*allo sportello telematico*		
26.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00	34.1	Richiesta	€	0,60
26.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	5,00		*da terminale remoto*		
26.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00	34.2	Richiesta	€	0,10
26.5	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00		*allo sportello*		
26.6	Fascicolo storico	€	14,00	34.3	Richiesta	€	1,00
27	*società di persona*						
27.1	Visura storica	€	5,50				
	Visura singoli blocchi informativo storici:						
27.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00				
27.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00				
27.4	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00				
27.5	Fascicolo storico	€	9,00				
28	*imprese individuali e altre forme*						
28.1	Visura storica	€	5,00				
	Visura singoli blocchi informativi:						
28.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00				
29	**ELENCHI**						
	allo sportello						
29.1	Richiesta	€	20,00				
29.1.1	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02				
29.1.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06				
29.1.3,	- elenco esteso (posizione)	€	0,12				
29.1.4	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,16				
	da terminale remoto						
29.2	Richiesta	€	1,00				
29.2.1.	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,01				
29.2.2.	- protocollo (posizione)	€	0,02				
29.2.3.	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,03				
29.2.4.	- elenco esteso (posizione)	€	0,06				
29.2.5.	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,08				

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

numero voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita.
1	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
1	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sedi secondaria ancorchè ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.
1	Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
2	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
3	Il diritto si applica per: - comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività - comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali - cambio di domicilio delle persone in carica - cessioni o affitti d'azienda - trasferimento di sede all'interno dello stesso comune - richieste di rettifica di atti e dati già iscritti
	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche

	Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00
4	Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa. Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9,00
6	Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio
9.1	Il diritto per il certificato ordinario si applica anche ai seguenti tipi: iscrizione, iscrizione abbreviata, di deposito, di iscrizione di poteri personali, di non iscrizione, dati REA per i soggetti iscritti solo al REA e certificazione dei gruppi
9.3, 10.3	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese
9.4	Il diritto si applica anche alle attestazioni desunte da archivi non camerali (es. il certificato con dicitura antimafia) e alle annotazioni di dati desunti da archivi camerali non informatizzati

14, 15,16, 20, 21, 22, 26, 27, 28	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese
9,11,12, 13, 14, 15, 16	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
10, 17, 18,19, 20,21, 22, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.12, 34.2	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico
11, 12, 13, 14, 15, 16, 34.1	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico
11.1, 17.1, 23.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di capitale* il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni
12.1, 18.1, 24.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di persone* il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli
13.1, 19.1, 25.1	Si intende per *visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme* il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli

11, 14, 17, 20, 23, 26	Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.
11.14, 17.14, 23.14	Si intende per *fascicolo* delle società di capitale il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
14.1, 15.1, 16.1, 20.1, 21.1, 22.1, 26.1, 27.1, 28.1	Si intende per *visura storica* il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche .
14.6, 15.5, 20.6, 21.5, 26.6, 27.5	Si intende per *fascicolo storico* il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.
12, 15, 18, 21, 24, 27	Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.
12.11, 18.11, 24.11	Si intende per *fascicolo* delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
13, 16, 19, 22, 25, 28	Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.

17.18, 18.15, 19.6, 20.7, 21.6, 22.3	Si intende per *modalità antecedenti* le caratteristiche di contenuto informativo e di formato telematico del documento in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto di approvazione della presente tabella. Al fine di permettere gli adeguamenti tecnici da parte dei soggetti collegati direttamente al registro informatico, tale modalità è prorogata al 30 settembre 2007, termine oltre il quale tali voci non potranno più essere applicate.
29	Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.
31	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo
31.3	Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
33	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 e 5 del d.lgv. 24.06.1998, n. 213.
34	I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo una copia di atto o bilancio

TABELLA B

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

		diritto di segreteria			diritto di segreteria
1.	**REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI**			*terminale remoto*	
1.1.	Domanda di prima iscrizione		7.7.	Visura effetti	€ 0,05
1.1.1.	- con modello cartaceo	€ 31,00	7.8.	Ricerca anagrafica	€ 0,02
1.1.2.	- su supporto informatico	€ 21,00	7.9.	Elenco per parametri	
1.1.3.	- con modalità telematica	€ 15,00		- Richiesta elenco u.t.	€ 52,00
				- costo a posizione estratta	€ 0,03
1.2.	Iscrizione di modifica o domanda di deposito				
1.2.1.	- con modello cartaceo	€ 10,00	7.10.	Elenco integrale nazionale mensile	€ 1.549,00
1.2.2.	- su supporto informatico	€ 8,00			
1.2.3.	- con modalità telematica	€ 5,00	7.11.	Elenco integrale provinciale mensile	
			7.11.1.	- classe A	€ 52,00
1.3.	Iscrizione di cancellazioni	€ -	7.11.2.	- classe B	€ 31,00
1.4.	Domande di esame	€ 77,00	7.11.3.	- classe C	€ 15,00
1.5.	Conferma di iscrizione	€ 31,00			
				sportello telematico	
2.	**LICENZE**		7.12.	Visura effetti	€ 0,50
2.1.	Domanda di rilascio	€ 155,00	7.13.	Ricerca anagrafica	€ 0,20
2.2.	Domanda di modifica	€ 77,00			
3	**CERTIFICATI E VISURE**		**8**	**BREVETTI E MARCHI E ALTRI TITOLI**	
	allo sportello			**DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**	
3.1.	Certificato ordinario	€ 5,00			
3.1.1	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€ 5,00	**8.1**	**BREVETTI E MARCHI, MODELLI DI UTILITA',**	
3.2	Visura ordinaria	€ 3,00		**DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI**	
3.3	Visura speciale	€ 8,00			
3.4	Certificati d'origine	€ 5,00		***allo sportello***	
			8.2.	Domanda di deposito	
	da terminale remoto		8.2.1	con modello cartaceo	€ 40,00
3.5	Certificato ordinario	€ 2,00			
3.5.1.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€ 2,00	8.3	Visura dati bibliografici e stato di vita	€ 3,00
3.5.2.	Visura ordinaria	€ 1,00			
			8.4	Deposito di trascrizioni o seguiti	
			8.4.1	con modello cartaceo	€ 10,00
4	**ALTRI ATTI**				
4.1	Copia atti		8.5	Copia atti	
4.1.1.	Archivio cartaceo - diritto di richiesta	€ 5,00	8.5.1.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€ 8,00
	+ ogni pagina	€ 0,10		+ ogni pagina	€ 0,50
4.1.2.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€ 8,00			
	+ ogni pagina	€ 0,50		***da terminale remoto o su supporto informatico***	
4.2.	Vidimazioni, rinnovo licenze	€ 10,00	8.6	Domanda di deposito	€ 15,00
4.3.	Elenchi semplici		8.7	Visura dati bibliografici e stato di vita	€ 1,00
	-diritto di richiesta	€ 10,00	8.8	Deposito di trascrizioni o seguiti	€ 5,00
	+ per ogni nominativo	€ 0,10			
			8.9	Copia atti	
5	**Autenticazione copie atti**	€ 3,00	8.9.1	Archivio ottico - diritto di richiesta	€ 5,00
				+ ogni pagina	€ 0,50
6	**Atti non compresi nei precedenti**	€ 3,00			
			8.10	**ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**	
7	**REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI**				
	allo sportello			***allo sportello***	
7.1.	Visura esito ricerca	€ 2,00	8.10.1	Domanda di deposito	
7.2.	Certificato esito ricerca	€ 5,00	8.10.2	con modello cartaceo	€ 35,00
7.3.	Elenco per parametri				
	- richiesta elenco	€ 114,00	8.11	Visura dati bibliografici e stato di vita	€ 3,00
	- costo a posizione estratta	€ 0,09			
			8.12.1	Deposito di trascrizioni o seguiti	
7.4.	Cancellazione	€ 8,00	8.12.2	con modello cartaceo	€ 10,00
7.5.	Elenco integrale nazionale mensile	€ 3.409,00	8.13	Copia atti	
			8.13.1.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€ 8,00
7.6.	Elenco integrale provinciale mensile			+ ogni pagina	€ 0,50
7.6.1.	- classe A	€ 114,00			
7.6.2.	- classe B	€ 68,00			
7.6.3.	- classe C	€ 34,00			

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

		diritto di segreteria		diritto di segreteria
9	**ALBO COOPERATIVE**			
	Domanda di prima iscrizione			
9.1	su supporto informatico o per via telematica	€ 40,00		
10	**DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE**	€ 30,00		
11	**TACHIGRAFO DIGITALE**			
11.1	Autorizzazione centri tecnici			
11.1.1.	prima autorizzazione	€ 370,00		
11.1.2	autorizzazioni successive	€ 260,00		
11.1.3	rinnovo annuale autorizzazione	€ 185,00		
11.2	Carta tachigrafica			
11.2.1	rilascio carta tachigrafica	€ 37,00		
11.2.2	rinnovo carta tachigrafica	€ 37,00		
11.2.3	sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa	€ -		
11.2.4	sostituzione di carta tachigrafica per altre cause	€ 37,00		

Note sui diritti di segreteria per Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari

numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.
1.2	Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.
1.1, 1.2, 1.3	Il diritto si applica anche all'albo imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (d.lgs 3 aprile 2006, n.152)
1.5	Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Attività produttive. Il diritto si applica anche ai casi di revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri ecc.
2.2	Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.
3.2	Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che comportano istruttoria o ricerche esterne.
4.1	Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali.
7	La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal registro pubblico è subordinata alla verifica nel registro informatico dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del reg. n. 316/2000"negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati).
7.4	L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n.235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n. 235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6 bis, dell'articolo 17 della legge 7.03.1996, n. 108 così come modificato dall'articolo 3 della legge 18.08.2000, n. 235.
7.3, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11	Elenchi estratti ai sensi del comma 5, articolo 12 del D.P.R. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.
7.5, 7.6, 7.10, 7.11	Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.
7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle camere di commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.
7.6, 7.11	Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (classe A = oltre 1 mil.) - (classe B = inferiore a 1 mil. Ma superiore a 0,3 mil.) - classe C = inferiore a 0,3 mil.)
8.10	Per altri titoli di proprietà industriali si intendono : - deposito di traduzione di brevetti europei; - nuove varietà vegetali; - certificati complementari di protezione; - certificati complementari per i fitofarmaci; - topografie a semiconduttori; - marchi internazionali. Per tali titoli la domanda di deposito è consentita solo con modello cartaceo
9	Il diritto è comunque dovuto, anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.

10	Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del decreto ministeriale 22.07.2004, n. 223.

07A01895

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 10 gennaio 2007.

Nomina a commissario straordinario del dott. ing. Francesco Musci per l'espletamento dei compiti già facenti capo al Registro italiano dighe, di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visto l'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto del Presidente delta Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, concernente il regolamento per l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 4, con il quale è stato soppresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e contestualmente sono stati istituiti il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, registrato in data 12 luglio 2006 presso la Corte dei conti, adottato ai sensi del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante, tra l'altro, la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti di carattere finanziario», convertito, con modificazioni, con la legge 24 novembre 2006, n. 286, ed, in particolare, l'art. 1, comma 170, secondo cui è soppresso il Registro italiano dighe, istituito ai sensi dell'art. 91, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerato che il medesimo art. 1 al comma 174, al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, prevede, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti già assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139;

Visto il *curriculum vitae* dell'ing. Francesco Musci, dirigente di prima fascia di questo Ministero;

Ritenuto che il dirigente in parola risulta in posssesso della capacità, delle attitudini e dell'esperienza professionale necessaria per lo svolgimento dell'incarico;

Visto il bilancio di previsione dell'ente relativo all'anno 2006, approvato con decreto interministeriale n. 17478/2006;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto dell'incarico

1. Il dott. ing. Francesco Musci, ai sensi dell'art. 1, comma 174, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è nominato commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti già facenti capo al Registro italiano dighe - RID, di cui all'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza, di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

2. Al commissario straordinario sono conferiti i poteri già esercitati dal presidente e dal consiglio di amministrazione del soppresso Registro italiano dighe.

3. Il collegio dei revisori dei conti, in carica al momento della soppressione dell'ente, continua ad assicurare le funzioni di competenza per tutta la durata del mandato commissariale.

4. La gestione commissariale è, altresì, soggetta a tutti i controlli previsti degli altri organi a tal fine preposti.

5. Il commissario straordinario per lo svolgimento dei compiti si avvarrà delle risorse umane e strumentali in dotazione al soppresso Registro italiano dighe ed è autorizzato, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 173, della legge 24 novembre 2006, n. 286, ad effettuare i pagamenti relativi alle spese obbligatorie e ad eventuali debiti maturati al 31 dicembre 2006, a carico delle risorse finanziarie relative all'anno 2006 giacenti presso la tesoreria unica.

6. Il commissario straordinario è, altresì, autorizzato per le altre attività indifferibili ed urgenti ad utilizzare le medesime risorse finanziarie, nel limite mensile di un dodicesimo delle dotazioni di bilancio del medesimo esercizio approvato.

Art. 2.

Durata dell'incarico

1. L'incarico di cui all'art. 1 ha durata di due mesi e decorre dalla data del presente provvedimento.

Art. 3.

Trattamento economico

1. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il compenso spettante al commissario straordinario, tenuto conto dell'appartenenza dell'ing. Francesco Musci ai ruoli di dirigente di prima fascia di questa Amministrazione.

Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto è trasmesso al competenti organi di controllo.

Roma, 10 gennaio 2007

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 155

07A01899

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 febbraio 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 516.456,90.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 13 dicembre 2006;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedi-

mento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 11/6.

SEZIONE A - *Generalità del progetto:*

Proponenti: Piero Salvadori.

Protocollo N. 11431 dell'8 settembre 2006.

Progetto di Ricerca:

Titolo: sviluppo di nuovi catalizzatori metallici nanostrutturati ad alta attività e selettività prodotti attraverso l'impiego innovativo di vapori di metalli come reagenti;

Inizio: 1° gennaio 2007;

Durata mesi: 36.

Costituenda società: Advanced Catalysts - Società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 8 settembre 2006.

Costo Totale ammesso: € 940.000,00;

di cui Attività di ricerca industriale: € 752.000,00

di cui Attività di sviluppo precompetitivo: € 188.000,00

SEZIONE B - *Imputazione territoriale costi ammessi:*

Ricerca:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	-	-	-
Eleggibile lettera *c)*	-	-	-
Eleggibile Obiettivo 2	-	-	-
Non Eleggibile	€ 752.000,00	€ 188.000,00	€ 940.000,00
Extra UE	-	-	-
Totale	€ 752.000,00	€ 188.000,00	€ 940.000,00

SEZIONE C - *Forma e Misura dell'Intervento:*

Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	-	-
Eleggibile lettera *c)*	-	-
Eleggibile Obiettivo 2	-	-
Non Eleggibile	70%	45%

10% - Collaborazione con Enti pubblici di ricerca e/o università.

10% - Requisito di PMI

Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella Spesa (Totale) - fino a € 516. 456,90

Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art 11, comma 12, lettera *c)* è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di Piccola e Media impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 516.456,90 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse:

sezione aree nazionali: € 516.456,90.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A01813

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2007.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2007, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di gennaio 2007, come segue:

quotaz_mensili_200701

Codice	Paese	Cod.	Quotazione	Valuta
AFN	AFGHANISTAN	115	64,4183	Afghani
ALL	ALBANIA	047	124,564	Lek
DZD	ALGERIA	106	93,2241	Dinaro Algerino
AOA	ANGOLA	087	104,373	Readjustado Kwanza
XCD	ANTIGUA E BARBUDA	137	3,50963	Dollaro Caraibi Est
ANG	ANTILLE OLANDESI	132	2,31376	Fiorino Antille Olandesi
SAR	ARABIA SAUDITA	075	4,87537	Riyal Saudita
ARS	ARGENTINA	216	4,00903	Peso Argentina
AMD	ARMENIA	246	472,502	Dram Armenia
AWG	ARUBA	211	2,32676	Fiorino Aruba
AUD	AUSTRALIA * (+)	109	1,6602	Dollaro Australiano
AZN	AZERBAIGIAN	271	1,13458	Manat Azerbaigian
BSD	BAHAMAS	135	1,29986	Dollaro Bahama
BHD	BAHRAIN	136	0,490049	Dinaro Bahrain
BDT	BANGLADESH	174	90,5664	Taka
BBD	BARBADOS	195	2,59973	Dollaro Barbados
BZD	BELIZE	152	2,55077	Dollaro Belize
XOF	BENIN	209	655,957	Franco CFA
BMD	BERMUDA	138	1,29986	Dollaro Bermuda
BTN	BHUTAN	180	57,6067	Ngultrum
BYR	BIELORUSSIA	263	2782,23	Rublo Bielorussia
BOB	BOLIVIA	074	10,3918	Boliviano
BAM	BOSNIA ERZEGOVINA	240	1,9558	Marco Convertibile
BWP	BOTSWANA (+)	171	8,01947	Pula
BRL	BRASILE	234	2,78058	Real
BND	BRUNEI DARUSSALAM	139	1,99829	Dollaro Brunei
BGN	BULGARIA *	262	1,9558	Nuovo Lev Bulgaria
XOF	BURKINA FASO	209	655,957	Franco CFA
BIF	BURUNDI	140	1317,25	Franco Burundi
KHR	CAMBOGIA	141	5289,49	Riel Kampuchea
XAF	CAMERUN	043	655,957	Franco CFA
CAD	CANADA *	012	1,52848	Dollaro Canadese
CVE	CAPO VERDE	181	110,265	Escudo Capo Verde
KYD	CAYMAN (Isole)	205	1,06589	Dollaro Isole Cayman

quotaz_mensili_200701

Codice	Paese	Codice UIC	Quotazione	Valuta
CZK	CECA (Repubblica) *	223	27,8402	Corona Ceca
XAF	CENTRAFRICANA (Repubblica)	043	655,957	Franco CFA
XAF	CIAD	043	655,957	Franco CFA
CLP	CILE	029	703,287	Peso Cileno
CNY	CINA (Repubblica Popolare di) *	144	10,1238	Renminbi(Yuan)
CYP	CIPRO * (+)	046	0,578418	Lira Cipriota
COP	COLOMBIA	040	2906,04	Peso Colombiano
KMF	COMORE (Isole)	210	491,968	Franco Isole Comore
CDF	CONGO (Repubblica Democratica)	261	684,666	Franco Congolese
XAF	CONGO (Repubblica del)	043	655,957	Franco CFA
KPW	COREA DEL NORD	182	2,8597	Won Nord
KRW	COREA DEL SUD *	119	1217,83	Won Sud
XOF	COSTA D AVORIO	209	655,957	Franco CFA
CRC	COSTA RICA	077	674,155	Colon Costa Rica
HRK	CROAZIA *	229	7,37107	Kuna
CUP	CUBA	067	1,29986	Peso Cubano
DKK	DANIMARCA *	007	7,4539	Corona Danese
XCD	DOMINICA	137	3,50963	Dollaro Caraibi Est
DOP	DOMINICANA (Repubblica)	116	43,8422	Peso Dominicano
EGP	EGITTO	070	7,41657	Lira Egiziana
SVC	EL SALVADOR	117	11,3738	Colon Salvadoregno
AED	EMIRATI ARABI UNITI	187	4,77415	Dirham Emirati Arabi
ERN	ERITREA	243	19,498	Nakfa
EEK	ESTONIA *	218	15,6466	Corona Estonia
ETB	ETIOPIA	068	11,4463	Birr
FKP	FALKLAND o MALVINE (Isole) (+)	146	0,663407	Sterlina Falkland
FJD	FIJI (+)	147	2,17928	Dollaro Fiji
PHP	FILIPPINE *	066	63,5521	Peso Filippino
XDR	FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	188	0,86984	DSP
XAF	GABON	043	655,957	Franco CFA
GMD	GAMBIA	193	36,2445	Dalasi
GEL	GEORGIA	230	2,22766	Lari
GHC	GHANA	111	11968,1	Cedi
JMD	GIAMAICA	142	87,3839	Dollaro Giamaicano

quotaz_mensili_200701

Codice	Paese	Codice UIC	Quotazione	Valuta
JPY	GIAPPONE *	071	156,561	Yen Giapponese
GIP	GIBILTERRA (+)	044	0,663407	Sterlina Gibilterra
DJF	GIBUTI	083	231,013	Franco Gibuti
JOD	GIORDANIA	089	0,921603	Dinaro Giordano
XCD	GRENADA	137	3,50963	Dollaro Caraibi Est
GTQ	GUATEMALA	078	9,97631	Quetzal
GNF	GUINEA	129	7669,2	Franco Guineano
XOF	GUINEA BISSAU	209	655,957	Franco CFA
XAF	GUINEA EQUATORIALE	043	655,957	Franco CFA
GYD	GUYANA	149	261,993	Dollaro Guyana
HTG	HAITI	151	49,0709	Gourde
HNL	HONDURAS	118	24,5609	Lempira
HKD	HONG KONG (Cina) *	103	10,139	Dollaro Hong Kong
INR	INDIA	031	57,6067	Rupia Indiana
IDR	INDONESIA *	123	11796,	Rupia Indonesiana
IRR	IRAN	057	11994,1	Rial Iraniano
IQD	IRAQ	093	1700,8	Dinaro Iracheno
ISK	ISLANDA *	062	91,0245	Corona Islanda
ILS	ISRAELE	203	5,49721	Shekel
KZT	KAZAKISTAN	231	163,454	Tenge Kazakistan
KES	KENYA	022	90,8459	Scellino Keniota
KGS	KIRGHIZISTAN	225	49,856	Som
KWD	KUWAIT	102	0,375835	Dinaro Kuwait
LAK	LAOS	154	12622,9	Kip
LSL	LESOTHO	172	9,34399	Loti
LVL	LETTONIA *	219	0,697532	Lats
LBP	LIBANO	032	1959,99	Lira Libanese
LRD	LIBERIA	155	79,3014	Dollaro Liberia
LYD	LIBIA	069	1,67344	Dinaro Libico
LTL	LITUANIA *	221	3,4528	Litas
MOP	MACAO	156	10,442	Pataca
MKD	MACEDONIA	236	61,293	Dinaro Macedonia
MGA	MADAGASCAR	268	2646,49	Ariary
MWK	MALAWI	157	181,309	Kwacha Malawi

quotaz_mensili_200701

Codice	Paese / Cod.	Quotazione	Valuta
	MALAYSIA *		Ringgit
MYR	055	4,55961	
	MALDIVE		Rufiyaa
MVR	158	16,6383	
	MALI		Franco CFA
XOF	209	655,957	
	MALTA (+) *		Lira Maltese
MTL	033	0,4293	
	MAROCCO		Dirham Marocco
MAD	084	11,1112	
	MAURITANIA		Ouguiya
MRO	196	349,164	
	MAURITIUS		Rupia Mauritius
MUR	170	42,769	
	MESSICO		Peso Messicano
MXN	222	14,2294	
	MOLDAVIA		Leu Moldavia
MDL	235	16,8971	
	MONGOLIA		Tugrik
MNT	160	1515,3	
	MOZAMBICO		Metical
MZN	272	33,5422	
	MYANMAR (Birmania)		Kyat
MMK	107	8,34512	
	NAMIBIA		Dollaro Namibia
NAD	252	9,34399	
	NEPAL		Rupia Nepalese
NPR	161	92,2997	
	NICARAGUA		Cordoba Oro
NIO	120	23,4463	
	NIGER		Franco CFA
XOF	209	655,957	
	NIGERIA		Naira
NGN	081	166,672	
	NORVEGIA *		Corona Norvegese
NOK	008	8,27805	
	NUOVA ZELANDA * (+)		Dollaro Neozelandese
NZD	113	1,86991	
	OMAN		Rial Oman
OMR	184	0,500432	
	PAKISTAN		Rupia Pakistana
PKR	026	79,1384	
	PANAMA		Balboa
PAB	162	1,29986	
	PAPUA NUOVA GUINEA (+)		Kina
PGK	190	3,93898	
	PARAGUAY		Guarani
PYG	101	6760,04	
	PERU		Nuevo Sol
PEN	201	4,1497	
	POLINESIA FRANCESE		Franco C.F.P.
XPF	105	119,332	
	POLONIA *		Zloty
PLN	237	3,87949	
	QATAR		Riyal Qatar
QAR	189	4,73257	
	REGNO UNITO * (+)		Sterlina Gran Bretagna
GBP	002	0,663407	
	ROMANIA *		Leu
RON	270	3,39218	
	RUSSIA *		Rublo Russia
RUB	244	34,4578	
	RWANDA		Franco Ruanda
RWF	163	713,917	
	SALOMONE ISOLE (+)		Dollaro Isole Salomone
SBD	206	9,9262	
	SAMOA OCCIDENTALI		Tala
WST	164	3,51409	

quotaz_mensili_200701

Codice	Paese	Cod.	Quotazione	Valuta
SHP	SANT ELENA (+)	207	0,663407	Sterlina S.Elena
STD	SAO TOME e PRINCIPE	191	8806,5	Dobra
XOF	SENEGAL	209	655,957	Franco CFA
RSD	SERBIA	274	79,7047	Dinaro Serbo
SCR	SEYCHELLES	185	7,71664	Rupia Seychelles
SLL	SIERRA LEONE	165	3865,99	Leone
SGD	SINGAPORE *	124	1,99829	Dollaro Singapore
SYP	SIRIA	036	67,8659	Lira Siriana
SKK	SLOVACCA (Repubblica) *	224	34,7506	Corona slovacca
SOS	SOMALIA	065	1787,98	Scellino Somalo
LKR	SRI LANKA	058	141,022	Rupia Sri Lanka
XCD	ST. LUCIA	137	3,50963	Dollaro Caraibi Est
XCD	ST. VINCENT E GRENADINES	137	3,50963	Dollaro Caraibi Est
XCD	ST.KITTIS E NEVIS	137	3,50963	Dollaro Caraibi Est
USD	STATI UNITI *	001	1,29986	Dollaro USA
ZAR	SUD AFRICA *	082	9,34399	Rand
SDD	SUDAN	079	261,387	Dinaro Sudanese
SRD	SURINAME	266	3,56813	Dollaro Suriname
SEK	SVEZIA *	009	9,07954	Corona Svedese
CHF	SVIZZERA *	003	1,61545	Franco Svizzero
SZL	SWAZILAND	173	9,34399	Lilangeni
TJS	TAGIKISTAN	264	4,4626	Somoni Tagikistan
TWD	TAIWAN	143	42,5834	Dollaro Taiwan
TZS	TANZANIA	125	1678,15	Scellino Tanzania
THB	THAILANDIA *	073	45,8499	Baht
XOF	TOGO	209	655,957	Franco CFA
TOP	TONGA ISOLA (+)	167	2,59791	Pa Anga
TTD	TRINIDAD e TOBAGO	166	8,21594	Dollaro Trinidad eTobago
TND	TUNISIA	080	1,70574	Dinaro Tunisino
TRY	TURCHIA *	267	1,8536	Lira Turca
TMM	TURKMENISTAN	228	6759,29	Manat Turkmenistan
UAH	UCRAINA	241	6,56935	Hryvnia
UGX	UGANDA	126	2326,93	Scellino Ugandese
HUF	UNGHERIA *	153	253,884	Forint Ungherese

quotaz_mensili_200701

	UNIONE MONETARIA EUROPEA		Euro
EUR	242	1,	
	URUGUAY		Peso Uruguaiano
UYU	053	31,6749	
	UZBEKISTAN		Sum Uzbekistan
UZS	232	1613,63	
	VANUATU		Vatu
VUV	208	138,225	
	VENEZUELA		Bolivar
VEB	035	2791,2	
	VIETNAM		Dong
VND	145	20869,7	
	YEMEN (Repubblica)		Rial
YER	122	258,071	
	ZAMBIA		Kwacha Zambia
ZMK	127	5494,83	
	ZIMBABWE		Dollaro Zimbabwe
ZWD	051	324,966	

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il direttore centrale: BUSA

07A01915

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2007.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, rilasciata alla società «Umbria Agriservizi S.r.l.» Caf, in Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

Art. 1.

Revoca esercizio attività di assistenza fiscale

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Dispone

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, rilasciata alla società «Umbria Agriservizi S.r.l.» Caf in Perugia, legalmente rappresentata dal sig. Paolo Felicetti (Codice fiscale FLCPLA72E26D653T) con provvedimento n. 9199 del 15 giugno 2006 dell'Agenzia delle entrate; società iscritta al n. 157 dell'Albo Caf Imprese ed avente sede legale in via Settevalli, n. 131/F - Cap 06129 - Perugia, C. F. e P.IVA: 02353570548.

La predetta società, di conseguenza non può ulteriormente utilizzare le parole «Caf» e «Centro di assistenza fiscale», ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Il presente atto dispone la revoca dell'autorizzazione sopra indicata, a seguito della nota datata 31 gennaio 2007, prot. n. 2351 del 7 febbraio 2007, con cui la società «Umbria Agriservizi S.r.l.» - Perugia - ha comunicato di aver cessato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le attività relative al Caf Imprese.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; art. 66; art. 71, comma 3.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 16.

Statuto dell'Agenzia delle entrate art. 4, lettera *c*.

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate: articoli 4 e 7.

Riferimenti normativi e dispositivi dell'atto.

Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 20 febbraio 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A01914

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Tacna

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Decreta:

La signora Adelina Ana Cicirello vedova Canepa, agente consolare onorario in Tacna, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio o rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Tacna;

3) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio di visti;

4) autenticazione di firma in calce alle richieste di rilascio o rinnovo di passaporto e di rilascio di visto d'ingresso;

5) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle domande d'iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Tacna;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A01896

Presentazione delle lettere credenziali al Presidente della Repubblica dell'ambasciatore della Repubblica di Cipro e dell'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Afghanistan.

Giovedì 15 febbraio 2007 il Sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Signora Athena K. Mavronicola, ambasciatore della Repubblica di Cipro; S.E.R. Mons. Giuseppe Bertello, Nunzio Apostolico; S.E. Musa M. Maroofi, ambasciatore della Repubblica islamica dell'Afghanistan, i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

07A01898

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica dell'articolo 7, comma 2, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole», tipologia Vinsanto.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalle Organizzazioni di categoria della provincia di Pistoia, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole»;

Ha espresso nella riunione del 31 gennaio 2007, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, la relativa modifica dell'art. 7, comma 2, del disciplinare di produzione, già riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976, secondo il testo annesso.

Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ANNESSO

Proposta di modifica all'art. 7, comma 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» tipologia Vinsanto.

L'art. 7, comma 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» è così modificato:

Art. 7.

(omissis)

Il vino a D.O.C. «Bianco della Valdinievole» Vinsanto deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno fulvo;

odore: intenso, etereo, tipico;

sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol. di cui:

per il tipo dolce: almeno 12,0% vol. effettivo e un minimo potenziale di 5,0% vol.;

per il tipo semisecco: almeno 13,0% vol. effettivo e un massimo potenziale di 4,0% vol.;

per il tipo secco: almeno 14,0% vol. effettivo e un massimo potenziale di 3,0% vol.

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 1,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

(omissis)

07A01425

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Casole».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dalla Confederazione italiana agricoltori provinciale di Siena, dall'Associazione Coldiretti di Siena e dall'Unione provinciale agricoltori di Siena, in data 14 luglio 2005, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre di Casole»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Casole d'Elsa (Siena) il 27 novembre 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 31 gennaio 2007, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRE DI CASOLE»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata «Terre di Casole» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco Riserva, Rosso, Rosso Superiore, Sangiovese, Sangiovese Riserva, Passito.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Casole» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Terre di Casole» Bianco:

Chardonnay: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Terre di Casole» Bianco Riserva:

Chardonnay: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Terre di Casole» Rosso:

Sangiovese: dal 60% all'80%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, dal 20% al 40%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Terre di Casole» Rosso Superiore:

Sangiovese: dal 60% all'80%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, dal 20% al 40%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Terre di Casole» Sangiovese e Sangiovese Riserva:

Sangiovese: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Terre di Casole» Passito:

Chardonnay: minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Terre di Casole» comprende i terreni del territorio amministrativo del comune di Casole d'Elsa in provincia di Siena con esclusione dei terreni non vocati alla qualità.

Art. 4.

Norme per viticoltura

4.1 - *Condizioni naturali dell'ambiente*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Terre di Casole» devono essere quelli normali della zona ed atte a conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi e insufficientemente soleggiati.

4.2 - *Densità d'impianto.*

Per gli impianti ed i reimpianti dei vigneti messi a dimora dopo l'approvazione del presente disciplinare di produzione la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.

4.3 - *Forme di allevamento e sesti di impianto.*

Le forme di allevamento consentite sono il guyot, il cordone speronato, il capovolto ed in genere le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.4 - *Sistemi di potatura.*

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta o mista.

4.5 - *Irrigazione, forzatura.*

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 - *Resa a ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva Tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
Bianco	9	10,00
Bianco Riserva	8	11,00
Rosso	8	11,00
Rosso Superiore	7	12,00
Sangiovese	7	11,00
Sangiovese Riserva	7	12,00
Passito	9	10

Per i vigneti di vecchio impianto, con densità inferiore ai 4.000 ceppi/ha, la produzione non potrà essere superiore a 3 kg/ceppo fermo restando le produzioni massime di uva ad ettaro sopra riportate

In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro è la seguente:

Anno di produzione	Produzione uva Tonn/ettaro
I e II anno vegetativo	0
III anno vegetativo	50% della produzione prevista
IV anno vegetativo	80% della produzione prevista
V anno vegetativo	100% della produzione prevista

Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).

4.7 - *Menzione «superiore» e «riserva».*

La menzione «superiore» abbinata alla denominazione di origine controllata «Terre di Casole» rosso è ammessa solo per i prodotti provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un'età minima di sette anni.

La menzione «riserva» abbinata alla denominazione di origine controllata «Terre di Casole» Sangiovese è ammessa solo per i prodotti provenienti da vigneti che abbiano raggiunto un'età minima di otto anni.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 - *Zona di vinificazione e imbottigliamento.*

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve, l'invecchiamento obbligatorio, e le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di confezionamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Casole d'Elsa.

È tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio amministrativo dei seguenti comuni, limitrofi al comune di Casole d'Elsa: Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, tutti in provincia di Siena.

5.2 - *Correzioni.*

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato con uve provenienti dalla zona di produzione oppure, con mosto concentrato rettificato e con altre pratiche consentite dalla regolamentazione vigente.

5.3 - *Elaborazione.*

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «Passito» deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 28%.

L'uva dovrà essere ammostata non prima del 31 dicembre e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta.

È ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.

5.4 - *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Tipologia	Produzione massima di vino	
	Resa uva/vino	hl/ettaro
Bianco	65%	58,50
Bianco Riserva	65%	52,00
Rosso	70%	56,00
Rosso Superiore	70%	49,00
Sangiovese	70%	49,00
Sangiovese Riserva	70%	49,00
Passito	30%	27,00 con riferimento al vino giunto al 4° anno di invecchiamento

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 70% per le tipologie bianche, il 75% per le tipologie rosse, il 35% per la tipologia passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.

Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.6 - *Immissione al consumo.*

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

«Terre di Casole» bianco riserva: 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di vinificazione e maturazione in legno di almeno cinque mesi e di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi;

«Terre di Casole» rosso: 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia;

«Terre di Casole» rosso superiore: 1º gennaio del terzo anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno dodici mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia;

«Terre di Casole» Sangiovese: 30 settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno tre mesi di affinamento in bottiglia;

«Terre di Casole» Sangiovese riserva: 1º gennaio del terzo anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno 12 mesi di maturazione in legno e di almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia;

«Terre di Casole» passito bianco: 30 settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia dopo un periodo di almeno sei mesi di maturazione in legno e di almeno sei mesi di affinamento in bottiglia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Terre di Casole» bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: sentore fruttato;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Terre di Casole» bianco riserva:

colore: giallo paglierino;

odore: profumo intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Terre di Casole» rosso:

colore: da rosso rubino a granato;

odore:intenso, caratteristico;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

«Terre di Casole» rosso superiore:

colore: rosso vivo talvolta con riflesso violaceo, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, con eventuale sentore di piccoli frutti;

sapore: secco ed armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Terre di Casole» Sangiovese:

colore: da rosso rubino a granato;

odore: intenso, carattestico;

sapore: pieno ed armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

«Terre di Casole» Sangiovese riserva:

colore: rosso con riflessi violacei, tendenti con l'invecchiamento al rosso granato;

odore: intenso, caratteristico talvolta con sentore di piccoli frutti, speziato;

sapore: pieno e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Terre di Casole» passito:

colore: da giallo dorato all'ambrato intenso;

odore: intenso, ricco, complesso, di frutta matura;

sapore: ampio, vellutato, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol, di cui effettivo minimo 12,50% e minimo 2,50% da svolgere;

acidità volatile max: 1,50 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 - *Qualificazioni.*

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non indonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - *Annata.*

Nell'etichettatura dei vini a denominazione d'origine controllata «Terre di Casole» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.3 - *Vigna.*

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge, per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 - *Volumi nominali.*

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a sei litri ad eccezione della tipologia «Terre di Casole» passito per la quale sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri.

8.2 - *Tappatura e recipienti.*

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo raso bocca di sughero o di altro idoneo materiale.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375, con esclusione della tipologia «Terre di Casole» passito, è ammessa la chiusura con tappo a vite.

07A01426

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltaren Ofta»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 267 del 7 febbraio 2007

Medicinale: VOLTAREN OFTA.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la riduzione del periodo di validità da 36 mesi a 2 anni per garantire che la specifica «perdita in acqua» non ecceda il limite previsto dalla linea guida relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027917018 - «0,1% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efferalgan»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 269 del 7 febbraio 2007

Medicinale: EFFERALGAN.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.a.r.l. con sede legale e domicilio in 3 Rue Joseph Monier 92500 - Rueil Malmaison (Francia).

Variazione A.I.C.: 42.a.1 Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita:

da: 4 anni;

a: 3 anni;

e conseguente modifica delle condizioni di conservazione:

da: speciali precauzioni per la conservazione: conservare al riparo da calore ed umidità;

a: nessuna;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026608152 - «1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse;

A.I.C. n. 026608164 - «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aftab»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 272 del 7 febbraio 2007

Medicinale: AFTAB.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5 - 20122 Milano, Italia, codice fiscale 04472830159.

Variazione A.I.C.:

passaggio ad automedicazione (B10);

riformulazione delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica della classificazione ai fini della fornitura:

da: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

a: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Altre condizioni: possibilità di limitazione della pubblicità da parte della commissione pubblicità.

È inoltre autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Ulcere aftose del cavo orale».

Relativamente alla confezione sottoindicata:

A.IC. n. 028478016 - «25 microgrammi compresse» 10 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omnipaque»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 273 del 7 febbraio 2007

Medicinale: OMNIPAQUE.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126 Milano, Italia. Codice fiscale 01778520302.

Variazione A.I.C.:

modifica stampati su richiesta ditta;

aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche;

modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizzano la modifica stampati e l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Mezzo di contrasto per radiodiagnostica per l'uso in cardioangiografia, arteriografia, urografia, flebografia e contrast enhancement in tomografia computerizzata. Mielografia lombare, toracica e cervicale e tomografia computerizzata delle cisterne basali, dopo iniezione subaracnoidea. Artrografia, pancreatografia endoscopica retrograda (ERP), colangiopancreatografia endoscopica retrograda (ERCP), erniografia, isterosalpingografia, sialografia e studi del tratto gastrointestinale».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025477011 - «240 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 025477023 - «240 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 025477035 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 025477047 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 025477050 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 025477062 - «350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 025477074 - «350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 025477086 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 75 ml;

A.I.C. n. 025477098 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 025477100 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 025477112 - «350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 025477124 - «350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 025477136 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 75 ml;

A.I.C. n. 025477148 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 025477151 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 025477163 - «300 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 025477175 - «350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 025477187 - «350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 025477199 - «350 mg I/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dizatec»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 274 del 7 febbraio 2007

Medicinale: DIZATEC.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica - cap 84083 Castel San Giorgio (Salerno) - codice fiscale 03696500655.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione - modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta delle seguenti officine:

Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. sita in via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imperia) per le fasi di produzione e confezionamento primario di flaconcino di polvere e fiala solvente, confezionamento secondario e rilascio lotti;

GET S.r.l. sita in via L. Ariosto n. 17 - Sanremo (Imperia) per la fase di controllo.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 036460020 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036460032- «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036460044 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere.

a:

A.I.C. n. 036460020 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036460032 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036460044 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecocillin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 282 del 7 febbraio 2007

Medicinale: ECOCILLIN.

Titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani, 4/A - 28100 Novara - codice fiscale 01728220037.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 035598010 - «1.000.000.000 UFC capsule molli vaginali» 3 capsule

varia in:

A.I.C. n. 035598010 - «100.000.000 UFC capsule molli vaginali» 3 capsule;

A.I.C. n. 035598022 - «1.000.000.000 UFC capsule molli vaginali» 6 capsule

varia in:

A.I.C. n. 035598022 - «100.000.000 UFC capsule molli vaginali» 6 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A01803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Harmonet»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 284 del 7 febbraio 2007

Medicinale: HARMONET.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland con sede legale e domicilio in Little Connell Newbridge - Co. Kildare (Irlanda).

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti:

Film di rivestimento dellle compresse:

Da:			A:		
	Compressa contenuto in mg	Kg/lotto		Compressa contenuto in mg	Kg/lotto
Saccarosio	19,660	175	*Saccarosio*	19,661	175
Calcio carbonato	8,696	77,2	*Calcio carbonato*	8,697	77,2
Talco	4,185	37,2	*Talco Pharma S*	4,242	37,6
Acqua purificata	NA	104	*Acqua purificata*	NA	94,9

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 030758015 - «0,075 mg 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01804

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sotalolo Hexal»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 287 del 7 febbraio 2007

Medicinale: SOTALOLO HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda, via Paracelso n. 16 - cap. 20041 Agrate Brianza - Milano - codice fiscale 01312320680.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la riduzione del periodo di validità da 5 anni a 3 anni.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029517012 - «80 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 029517024 - «160 mg compresse» 40 compresse (sospesa);

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio per ulteriori centottanta giorni, a partire dalla data del provvedimento.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «160 mg compresse» 40 compresse (A.I.C. n. 029517024), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A01805

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pausene»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 295 del 9 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Theramex S.p.a. (codice fiscale n. 12839400152) con sede legale e domicilio fiscale in via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

Medicinale PAUSENE.

Confezione: A.I.C. n. 028071013 - «compresse rivestite» 21 compresse, è ora trasferita alla società: Schering S.p.a. (codice fiscale n. 00750320152) con sede legale e domicilio fiscale in via E. Schering, 21 - 20090 Segrate (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01806

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cibadrex»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 296 del 9 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale n. 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Medicinale: CIBADREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028037012 - «5 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 028037024 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 028037036 - «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 028037048 - «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kanrenol»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 297 del 9 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott S.p.a. (codice fiscale n. 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina, km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina).

Medicinale: KANRENOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 023745019 - 6 flac. liof. 200 mg + 6 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 023745072 - 20 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 023745096 - «25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023745108 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l. (codice fiscale n 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01808

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbotuss»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 298 del 9 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Amnol - Chimica biologica S.r.l. (codice fiscale n. 04170400156) con sede legale e domicilio fiscale in via Giotto, 2 - 28100 Novara.

Medicinale: CARBOTUSS.

Confezioni:

A.I.C. n. 032852016 - «5% sciroppo» 1 flacone 200 g (sospesa);

A.I.C. n. 032852030 - «300 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine (sospesa).

È ora trasferita alla società: Euro-Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 06328630014) con sede legale e domicilio fiscale in corso Tassoni, 25 - 10143 Torino.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01809

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verax Blu»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 299 del 7 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Princeps S.r.l. (codice fiscale n. 02267950042) con sede legale e domicilio fiscale in via Donatori del Sangue, s.n.c. - 12026 Piasco (Cuneo).

Medicinale: VERAX BLU.

Confezione A.I.C. n. 026979017 - «0,15% collutorio» 1 flacone da 120 ml, è ora trasferita alla società:

Euronational S.r.l. (codice fiscale 01641530033) con sede legale e domicilio fiscale in via Antonelli, 17 - 28100 Novara.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paroxetina Allen»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 300 del 9 febbraio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Allen S.p.a. (codice fiscale 03334120239) con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming, 2 - 37135 Verona.

Medicinale: PAROXETINA ALLEN.

Confezione:

A.I.C. n. 035788013 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 035788025 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 035788037 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse, è ora trasferita alla società: Ranbaxy Italia S.p.a. (codice fiscale 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano, con conseguente variazione della denominazione del medicinale in PAROXETINA RANBAXY.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01811

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B29», «30F», «18S», «I14» e «M 9».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP. S.p.a.), a partire dal 1° marzo 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B29», «30F», «18S», «I14» e «M 9».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B29», «30F», «18S», «I14» e «M 9» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B28», «30E», «18R», «I13» e «M 8».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

07A01812

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio 138, ragione sociale Martins Goldschmiede d. Martin Unterkircher, sede 39042 Bressanone, via Portici n. 2.

07A01897

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-049) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00